SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1211/10

UDIENZA DEL

24/09/2010 ore 09:00

SENTENZA

N° 348/7/10

PRONUNCIATA IL:

24 SET. 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

29 SET. 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Dott. Vittorio MARINACCIO)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **FOGGIA** SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**BORTONE**	**FILIPPO**	**Presidente e Relatore**
☐	**MUCCIARONE**	**DOMENICO**	**Giudice**
☐	**NASUTI**	**ANTONIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1211/10
  depositato il 26/03/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04320090018389288 REGISTRO IPOT.CATAST.
  contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dai ricorrenti:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

VI[redacted]IA FG

[redacted]

[redacted] VIA CAMPOREALE L2/B 71122 FOGGIA FG

difeso da:

[redacted]

VIA BRUNO 24 71100 FOGGIA FG

[redacted]B II 71100 FOGGIA FG

difeso da:

[redacted]

VIA BRUNO 24 71100 FOGGIA FG

FOGGIA 30 SET. 2010

Per copia conforme uso studio

IL SEGRETARIO
(Dott. Vittorio MARINACCIO)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FOGGIA

(segue)

altre parti coinvolte:
EQUITALIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. FOGGIA
71100 FOGGIA FG

difeso da:
AVV. NORMANNO ROBERTO
VIALE XXIV MAGGIO N. 71 71100 FOGGIA FG

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con unico ricorso depositato in data 29/03/2010 e registrato con numero di RGR 1211/10 [redacted] srl, in persona del legale rappresentante, il signor [redacted] oppongono alla cartella di pagamento n. 04320090018389288 per imposte di registro, ipotecarie e catastali emessa dall' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e notificata con il servizio postale da Equitalia E.TR. spa chiedendone l' annullamento.

I ricorrenti sostengono la irregolare ed assoluta inesistenza della notifica perché non avvenuta nei termini previsti dalla normativa che regola la materia, ed in particolare dall' art. 26 comma 1 D.P.R. n. 602/73. Secondo le tesi difensive la notifica per posta non può avvenire direttamente bensì per il tramite di una figura intermedia a ciò abilitata, ossia l' ufficiale giudiziario o il messo speciale dell' agente della riscossione.

Il ricorso è stato proposto sia contro l' Agenzia delle Entrate che contro Equitalia, entrambi costituiti in giudizio con proprie controdeduzioni.

L' ufficio dell' Agenzia delle Entrate di Foggia fa rilevare preliminarmente il difetto di legittimazione a patrocinare la controversia da parte dell' avv. [redacted] ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell' ufficio in quanto le eccezioni di parte sono riferite ai vizi della cartella.

Equitalia E. Tr spa contesta la tesi di parte ricorrente ritenendo la notifica corretta perché eseguita nel rispetto della vigente normativa. E' citata anche varia giurisprudenza a sostegno della tesi sostenuta. Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

L' esame del ricorso avviene in camera di consiglio.

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

L' eccezione preliminare sulla inammissibilità del ricorso per il difetto del difensore a patrocinare la controversia avanzata dall' ufficio dell' Agenzia delle Entrate è già stata esaminata da questo stesso Collegio con precedente sentenza n. 295/07/09 del

16/10/09 depositata in data 30/10/09. Con la citata sentenza si è ritenuto "che le norme applicabili al processo tributario sono quelle contenute nel decreto 546/92 il quale all' art. 12 non pone alcuna preclusione a carico dei soggetti che, sebbene iscritti ad un ordine professionale, siano stati dipendenti dell' amministrazione finanziaria e pertanto l' appartenenza all' Albo degli avvocati da parte del difensore incaricato è condizione sufficiente ad abilitare lo stesso alla difesa". Tale è rimasto l' orientamento espresso, per cui l' eccezione dell' ufficio è rigettata.

Si ritiene anche che la legittimazione passiva resta in capo all' Agenzia, e, in ogni caso, i ricorrenti hanno tempestivamente chiamato in giudizio anche la società Equitalia E. TR. Spa.

Nel merito della questione il Collegio ritiene di condividere le tesi difensive sulla necessità che la notifica avvenga per il tramite di uno dei soggetti abilitati a ciò dall' art. 26 del D.P.R. n. 602/73.

L' art. 26 citato e l' art. 60 D.P.R. n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta.

La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli ufficio finanziari, secondo quanto previsto dall' art. 14 L. 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione.

Il comma 1 dell' art. 26 del D.P.R. 602/73 elenca, in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella:

- gli ufficiali della riscossione
- i messi comunali
- gli agenti della polizia municipale
- altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario

Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge.

La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente.

Tanto porta all' accoglimento del ricorso e, per giusti motivi, alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, visto l' art. 35 D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [redacted] avverso cartella di pagamento così provvede:

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Foggia, 24 settembre 2010

IL PRESIDENTE RELATORE

(dr. Filippo BORTONE)